

in presenza del venditore o di persona da lui delegata. Il campione viene inviato per le analisi o al laboratorio chimico della Camera di Commercio di Messina oppure al laboratorio della Stazione Sperimentale per le Essenze di R.C., secondo accordo tra le parti.

Art. 196

Unità di base di contrattazione

L'essenza di limone viene contrattata in libbre siciliane (gr.317,621) e viene consegnata in Kg. Per trasformare i Kg. in libbre si moltiplica il peso in Kg. per il coefficiente 314,84. La fatturazione avviene in Kg. Per quanto riguarda la contrattazione e la fatturazione per tutte le altre essenze agrumarie (arancio, mandarino, bergamotto ecc.) la contrattazione e la fatturazione avvengono in Kg.

Art. 197

Requisiti della merce

Anche in mancanza di espresse pattuizioni, le essenze debbono essere pure, a giudizio del laboratorio prescelto.

Art. 198

Imballaggio

Le essenze vengono consegnate in fusti da Kg. 180 circa netto con un abbuono di gr. 600 per fusto.

Art. 199

Tolleranza di peso

La tolleranza di peso ammessa è fino al 5% in più o in meno.

Art. 200

Mediazione

Il mediatore ha diritto in atto alla provvigione di Lit. 80-100 per Kg. per tutte le essenze.

2) SANSA

Art. 201

Requisiti della merce

La sansa deve essere priva di corpi estranei.

La sansa che proviene dai frantoi si considera *vergine*.

Art. 202

Luogo della consegna

La consegna della sansa deve eseguirsi presso il frantoio di produzione.

Art. 203

Tolleranza di umidità

L'umidità naturale della sansa non deve normalmente superare il 25%.

Art. 204

Acconti e saldi

Il compratore versa al venditore acconti ad ogni singola consegna e paga il saldo a fine campagna.

Art. 205

Provvigione all'incaricato dell'acquisto

Le contrattazioni vengono fatte tramite incaricati dal compratore, ai quali questi corrisponde una provvigione da L. 0,50 a L. 1 al Kg., secondo le spese sostenute di volta in volta.

o) OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

(Nessun uso accertato)

p) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

1) PELLI GREZZE

Art. 206

Forma

Il contratto di compravendita di pelli grezze è di solito stipulato per iscritto, se interviene fra industriale e raccoglitore, e verbalmente, se interviene fra macellaio e raccoglitore.

Art. 207

Tipi di vendita e requisiti della merce

Le pelli dei vitelli da latte sono vendute quadrate, cioè tolte le zampe e la testa; le altre pelli sono sempre vendute intere.

Le pelli bovine si vendono a peso. La pesatura di quelle salmoiate in vasca viene fatta dopo che siano state tenute ventiquattro ore in vasca sturata e ventiquattro ore fuori vasca, e dopo che sia stato spazzato il sale. Quando si fa riferimento al peso di origine (*peso coda*) è consentito un calo naturale fino al 10%, dal fresco al salmoiato.

Le pelli ovine si vendono a numero e devono essere essiccate in tutte le loro parti, non presentare tarpature sulla parte del pelo, né scarni di sorta dalla parte interna.

Art. 208

Classificazione delle pelli

Le pelli si distinguono in pelli di prima, seconda, terza scelta e di scarto.

Sono di prima scelta le pelli esenti da difetti. Tuttavia, nelle contrattazioni tra industriale e raccoglitore e in quelle tra macellaio e raccoglitore, è consentita una tolleranza di pelli difettose fino al 10% in peso.

Sono di seconda scelta le pelli che presentano un solo difetto (un tarlo, oppure un marchio a fuoco, oppure un marchio a ferro). Sono di terza scelta le pelli che presentano alcuni difetti in numero limitato. Tuttavia, le parti sono solite assegnare le pelli a una piuttosto che all'altra di queste due categorie, tenendo conto dell'ubicazione del difetto, del tipo o gravità di esso, del numero dei difetti.

Delle pelli di vitello, secche o salmoiate, sono di scarto quelle profondamente tagliate, le sformate, le bucate in punto dannoso, le patite, le riscaldate, le tarlate, nonché quelle provenienti da animali morti e quelle a doppia carne.

Delle pelli di vacche, tori e buoi, secche o salate, sono di scarto le «gaspate», le profondamente tagliate, le bucate in punto dannoso, le piagate o comunque patite, le tarlate nonché quelle provenienti da animali morti.

Delle pelli di agnelli, capretti, capre e montoni, con o senza lana, secche o salate, sono di scarto quelle tagliate, le bucate, le sformate o forbiciate in un punto dannoso, le rigate, le fuocate, le scabbrose, le ragnose, le vaiolate, nonché quelle provenienti da animali morti.

L'enumerazione di cui ai commi precedenti ha valore esemplificativo.

Art. 209

Commissionario

Il compratore, che ha dato incarico per l'acquisto di pelli da spedire fuori piazza, deve al commissionario una provvigione dell'1% e le spese di corrispondenza da questo sostenute.

Art. 210

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dello 0,50% per gli affari su piazza e dell'1% per quelli fuori piazza, da ciascuna delle parti.

2) RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

Art. 211

Ossa e grassi

Le ossa e i grassi, residui della macellazione, dai macellai, abitualmente, si danno a raccoglitori ambulanti, spesso senza corrispettivo di prezzo.

q) VINI E VERMUT

Art. 212

Tipo di vendita

Le contrattazioni avvengono generalmente in presenza del mediatore, e su campione prelevato dal mediatore o dal proprietario.

Talvolta il contratto si conclude, dopo l'assaggio del vino, direttamente nel magazzino del venditore.

Art. 213

Anticipi

Al momento della conclusione del contratto, il compratore paga al venditore un anticipo normalmente non superiore a un terzo del prezzo totale. L'anticipo viene conteggiato all'atto della consegna, o proporzionalmente alle varie consegne, se queste sono più d'una.

Art. 214

Unità di base di contrattazione

I vini si contrattano a ettanidro, cioè a ettolitro anidro, ovvero a ettolitro oppure a quintale.

Nelle isole Eolie si usa ancora il *barile*, corrispondente a litri 51,58. Per le consegne si adopera la *mezza quartara*, corrispondente a litri 6,5.

Art. 215

Misurazione e pesatura

Nella consegna del vino si usa prevalentemente la pesatura in luogo della misurazione.

Art. 216

Tipi di consegna

La consegna della merce può essere per ritiro immediato (pronta) ovvero per ritiro differito, a tempo indeterminato o a tempo determinato. Se è a tempo indeterminato, i rischi e i difetti organolettici della merce sono a carico del compratore. Se è a tempo determinato, i rischi sono a carico del venditore.

In mancanza di diverso accordo, la consegna si intende sempre per ritiro immediato.

Art. 217

Luogo di consegna

La consegna del vino viene eseguita presso il venditore.

Art. 218

Tolleranza di asciugamento

Nella consegna del vino, per l'asciugamento, è ammesso un calo che varia in rapporto alla stagione e al tempo trascorso dalla conclusione del contratto.

Art. 219

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% da ciascuna delle parti.

r) ALCOOL E LIQUORI

Art. 220

Tipi di vendita

Gli spiriti fini (95-96°) si contrattano generalmente senza campione, indicandosi la gradazione e la materia impiegata per produrli (vino, sottoprodotti della vinificazione, frutta, ecc.). In tal caso, il prodotto si intende sempre esente da difetti e impurità nella misura prevista dalla legge.

I distillati di vino (acquavite), specie quelli invecchiati, si contrattano su campione e in cauzione dell'imposta di fabbricazione. In ogni caso, devono essere muniti del certificato di analisi rilasciato dai laboratori chimici dello Stato, dal quale risulti la loro idoneità per la immissione all'invecchiamento e al consumo.

Art. 221

Unità di base di contrattazione

Per gli spiriti (di qualsiasi genere) e per i distillati, le contrattazioni si effettuano per ettanidro, tara dedotta.

Art. 222

Requisiti della merce

Per gli spiriti fini e per quelli rettificati, le vendite si intendono sempre per grado base reale 95; per gli spiriti denaturati, per grado base reale 90; e per i distillati di vino (acquavite), per grado base reale 40. Il distillato viene generalmente venduto, sia per l'invecchiamento che per l'imbottigliamento, a 69-70° circa.

Art. 223

Tolleranze di gradazione

La merce di gradazione inferiore al minimo o superiore al massimo stabiliti dalla legge, non può formare oggetto di contrattazione.

Se la merce ha una gradazione inferiore a quella pattuita, il compratore può rifiutarla se la differenza è superiore ai cinque decimi di grado, ma nulla può pretendere ove la differenza non ecceda tale limite.

Se la gradazione è superiore, il compratore non può rifiutare la merce, salvo che il venditore esiga per tale motivo un compenso superiore a quello pattuito per ettanidro e sempreché non sia stato convenuto un prezzo speciale in relazione al grado.

Art. 224

Tolleranza di peso

Per gli spiriti grezzi e quelli fini, nonché per i distillati, è consentita, anche in mancanza della clausola *circa*, una tolleranza del 5% in più o in meno nel quantitativo consegnato rispetto a quello pattuito.

Art. 225

Verifica della merce

L'accertamento e il controllo del peso e del grado vengono eseguiti, all'arrivo, dall'ufficio finanziario addetto. In caso di calo, l'imposta sulla differenza è a carico del venditore, mentre, in caso di eccedenza rispetto al quantitativo fatturato, è a carico del compratore.

Art. 226

Trasporto in cauzione

Per il trasporto degli spiriti e dei distillati in cauzione, la richiesta per il rilascio della «cedoletta», nonché il conseguente versamento del deposito cauzionale, sono a totale carico del venditore.

Imposte e tasse

Le variazioni dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali, nonché l'istituzione di nuove imposte, tasse o diritti, sono ad esclusivo carico o beneficio del compratore, anche in mancanza di previsione contrattuale. Il venditore ha sempre diritto alla rivalsa di quanto ha pagato in più.

s) BIRRA

(Nessun uso accertato)

t) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

(Nessun uso accertato)

CAPITOLO VII

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO VIII

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO IX

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO X

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO**

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO XI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

a) LEGNO COMUNE

Art. 228

Unità di base di contrattazione

Il legname segato oppure squadrato con l'ascia, tranne qualche qualità di legname esotico, si vende a metro cubo. Si vendono pure a metro cubo i tronchi di legname resinoso.

I tronchi di latifoglie possono contrattarsi a metro cubo o a peso.

I tronchetti si contrattano solo a peso.

Art. 229

Modo di misurazione

Il legname in travi asciato uso Trieste, cioè accimato, si misura approssimativamente al piede, con tolleranza di cm. 1 in meno, e si conteggia a metro cubo nelle misure nominali di cm. 9×9, 9×11, 11×11, 11×13, 13×13, 13×16, 16×16, 16×19, 19×21.

La misurazione del legname viene eseguita a cura del venditore.

Art. 230

Classificazione del legname

Il legname viene classificato in qualità O-I-II-II andante - III tombante, e monte.

Art. 231

Luogo della consegna

La consegna viene eseguita presso il venditore.

Art. 232

Tolleranze di peso

Se nel contratto è inserita la clausola *circa*, la quantità consegnata può subire una variazione in più o in meno del 10%.

La stessa variazione è consentita anche per le tavole di spessore normale.

Art. 233

Rischi del trasporto

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta franco destinazione.

Art. 234

Spese di trasporto e di assicurazione

Le spese di spedizione, nolo e assicurazione sono a carico del compratore.

Art. 235

Forma di pagamento

Il pagamento è per contanti.

b) COMPENSATI

(Nessun uso accertato)

c) MOBILI E INFISSI

(Nessun uso accertato)

d) CARRI DA STRADA

(Nessun uso accertato)

e) LAVORI IN SUGHERO

(Nessun uso accertato)

f) SEGATI IN BIGLIE (BOULES) DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI

Art. 236

Nozione

Un tronco si intende segato in boules quando è segato e ricomposto nella sua forma originaria od almeno le tavole di uno stesso tronco sono collocate in modo tale da essere facilmente identificate.

I tronchi di grosso diametro sono considerati in boules anche se le tavole sono segate a metà larghezza al fine di renderle più maneggevoli. Sono altresì considerati in boules anche i tronchi nelle cui tavole centrali è stato eliminato il cuore guasto.

Scopo principale della vendita in boules infatti è che l'utilizzatore abbia a disposizione una consistente quantità di materiale ricavato dalla stessa pianta e pertanto con le medesime caratteristiche.

Art. 237

Qualità

In considerazione di questa finalità le boules devono essere di elevata qualità. Pertanto le boules di qualità scadente saranno rinegoziate.

Da quanto su esposto si ricava che non esistendo per le boules possibilità di classificazione, devono essere collaudate boule per boule.

Art. 238

Dimensioni tavole

- Lunghezza: minima ml. 2,00
 media ml. 3,50
- Larghezza: minima cm. 20
 media cm. 25 o più

La larghezza sopradescritta si intende per le boules segate intere.
Per le boules con le tavole segate a metà questa scende a:

- Larghezza: minima cm. 15
 media cm. 25 o più

Per un terzo delle tavole che compongono la boule è ammessa una larghezza minima inferiore di 5 cm.

Art. 239

Spessori

Sono considerati standard gli spessori da m/m 40 a m/m 80 incluso con progressione di m/m 5 in 5.

È ammessa una tolleranza sullo spessore di ± 2 m/m.

A parte sono sempre considerati i cali naturali per stagionatura.

Art. 240

Caratteristiche di lavorazione

Su un massimo del 5% dei prezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anormale, con superficie limitata ad un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a ± 5 m/m, sullo spessore nominale. In caso di deficienze maggiori,

per maggiore profondità o maggiore superficie è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti delle percentuali indicate.

A parte quanto sopra è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole purché limitatamente ad una lunghezza di cm. 15 per la testata e per una profondità massima di ± 5 m/m sullo spessore nominale.

Su un aumento limitato di pezzi (mass. 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a ± 4 m/m sullo spessore nominale.

Art. 241

Intestatura

È eseguita a facoltà del produttore.

Art. 242

Difetti

È ammessa senza l'obbligo di bonifici la presenza dei seguenti difetti: superficiali fenditure di stagionatura, superficiali chiavi e nodi sani, venature colorate, ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piattatura, spaccature diritte alle testate con profondità massima pari alla larghezza della tavola, spaccature alle testate inclinate o parallele alle facce della tavola con lunghezza massima pari a metà larghezza della tavola, presenza di buchi di tarli nell'alburno purché con densità massima di N. 1 buco per ml. 1 e purché la larghezza del buco non superi il cm. di diametro, altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo 1/3 (in lunghezza) della tavola.

Sono pure tollerati, ma con l'obbligo di bonificarli interamente, i seguenti difetti:

- L'alburno alterato o cotto per oltre un terzo della lunghezza della tavola.
- Le spaccature provocate dai cosiddetti colpi di vento sino alla loro totale eliminazione quando superino il numero di 1 spaccatura ogni ml. 1,50.
- Il cuore molle o marcio.

— Le fenditure laterali quando queste sono presenti almeno ogni 50 cm. e superino i 3 cm. di larghezza.

La presenza di nodi comporta un bonifico nella lunghezza di 10 cm. per ogni nodo sulla tavola interessata.

La boule può essere venduta intera, metà o a quarti. In ogni caso le tavole devono essere numerate secondo l'ordine di segazione.

Art. 243

Alburno

La presenza dell'alburno sui segati in boules è ovvia e non costituisce in nessun caso difetto o diminuzione del valore del materiale, tranne nei casi previsti nella voce difetti.

Pertanto l'alburno è considerato parte integrale delle tavole a tutti gli effetti.

Art. 244

Misurazione

La misurazione va effettuata a metà lunghezza della tavola facendo la media delle due facce o, per semplicità, misurando sempre interamente da un solo lato uno smusso.

Si precisa che la larghezza viene sempre arrotondata al centimetro pieno, secondo il criterio qui semplificato;

media risultante da cm.:

24,1		24,5	
24,2		24,6	
24,3	calcolare cm. 24	24,7	calcolare cm. 25
a 24,4		24,8	
		a 24,9	

CAPITOLO XII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

a) CARTA E CARTONI (Nessun uso accertato)

b) PRODOTTI TIPOGRAFICI

Art. 245

Ordinazione e luogo di conclusione del contratto

L'ordinazione può essere fatta direttamente all'azienda grafica oppure a mezzo dei suoi viaggiatori o rappresentanti. In entrambi i casi, il contratto di vendita si intende concluso presso la sede dell'azienda grafica venditrice.

Art. 246

Condizione delle offerte

Le offerte scritte e i preventivi, col solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle aziende grafiche, sono a carico dell'azienda offerente.

Se alla richiesta del committente non segue l'ordinazione, sono a suo carico i preventivi e le offerte accompagnate da progetto di

esecuzione, da disegni, da pagine di saggio, da bozzetti, da composizioni di prova o altro.

I prezzi preventivati dall'azienda grafica non impegnano quest'ultima per più di quindici giorni. Per originali per la stampa i prezzi si intendono riferiti a dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti e ordinati; per originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi, si intendono riferiti a modelli tracciati nelle loro proporzioni di testo e di spazio. Nel prezzo è compreso il diritto del committente di ritirare una sola delle prime bozze in colonna e delle seconde bozze impaginate.

Salvo patto contrario non si intendono compresi nel prezzo preventivato, e vengono perciò fatturati a parte: le bozze in colonna e le bozze impaginate oltre la prima copia; il maggior costo per la lavorazione che, per causa e ordine del cliente, l'azienda sia costretta ad eseguire in ore di lavoro straordinario, secondo le maggiorazioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro; le spese occorrenti a rendere adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari, e tutto il materiale destinato alla produzione.

Per i lavori grafici non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezione, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative gli sono addebitate.

Gli spostamenti, il rimaneggiamento o rifacimento parziale o totale, le correzioni non tipografiche, le composizioni non utilizzate, sono considerati modifiche al lavoro e vengono fatturati a parte, così pure le bozze richieste in più dello stabilito.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro implica accettazione delle condizioni del preventivo, anche se di questo non sia stato dato regolare benestare.

Art. 247

Termine di consegna

Salvo diversi accordi, i termini di consegna si intendono sempre approssimativi, e sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro determinate da forza maggiore ovvero da ritardi o gravi impedimenti di ordine tecnico non imputabili all'azienda, verificatisi nella trasmissione di originali, bozze o prove di stampa.

Art. 248

Tolleranza nei quantitativi di stampa

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza fino al 10% in più o in meno secondo la natura e l'entità del lavoro.

Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente ricevuta. Quando si tratti di opere costituite da più volumi la percentuale di cui sopra dovrà essere espressamente pattuita.

Art. 249

Ritardo nella consegna imputabile al committente

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro un termine da 30 a 90 giorni secondo la natura e l'entità del lavoro.

È pure tenuto alle spese per fermo di macchine dovuto a istruzioni ritardate, a modificazioni non comunicate con la restituzione delle bozze e, comunque, a sospensioni dipendenti da fatto a lui imputate.

Qualora per ritardo nella restituzione delle bozze, l'azienda grafica sia costretta a tenere impegnato, per un tempo superiore a quello di cui al primo comma, il materiale lavorato, il committente dovrà corrispondere un compenso che verrà determinato, nella misura dal 2% al 5% al mese, sul valore del materiale stesso.

Art. 250

Imballaggio e trasporto

La vendita viene eseguita per merce resa al domicilio del cliente se «in loco», o a quello dell'azienda grafica se la merce deve essere spedita fuori sede.

In quest'ultimo caso le spese di imballaggio e di trasporto sono a carico del committente.

Art. 251

Luogo e termine di pagamenti

I pagamenti devono eseguirsi nella sede dell'azienda grafica e, salvo patto contrario, si intendono convenuti per contanti alla consegna della merce.

Fatta eccezione per le forniture a enti o amministrazioni pubbliche, le spese per conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazione, francobolli, spedizioni, ecc., vanno sempre pagate anticipatamente.

Art. 252

Luogo di verifica della merce

La verifica della merce, nei casi di contestazione, ha luogo nella sede dell'azienda grafica.

Art. 253

Termine per i reclami

I reclami del committente, per difetti palesi dell'opera, devono proporsi, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della merce.

Art. 254

Garanzia della riproduzione

L'azienda grafica deve, entro i limiti delle possibilità tecniche, raggiungere la massima approssimazione nella produzione della tonalità dei colori e degli originali a colori, e deve assicurare la massima durata ed invariabilità dei colori, salvo l'influenza di eccezionali e prolungati agenti chimici o atmosferici.

Art. 255

Usi tecnici relativi all'esecuzione dell'opera

L'azienda grafica non assume responsabilità per errori sfuggiti al committente nella correzione delle bozze di stampa o delle prove.

Se il committente non restituisce le bozze corrette e approvate, e si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l'azienda grafica è esente da responsabilità per eventuali errori non segnalati.

L'azienda grafica non è tenuta a presentare le bozze per i manifesti murali e per gli affissi a colori.

Art. 256

Osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti

Sono a carico del committente tutte le copie che, per disposizione di legge o di regolamento, debbono essere consegnate a enti o autorità.

La mancata osservanza o violazione da parte del committente delle leggi sulla stampa, sui diritti d'autore, o di quelle di Pubblica Sicurezza, oppure il suo rifiuto di modificare o di omettere la pubblicazione di quanto, a legittimo giudizio dell'azienda grafica, possa essere pregiudizievole, dà diritto alla stessa di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 257

Incisione di clichés

I clichés per la stampa tipografica sono eseguiti da disegni o fotografie fornite dal committente, a cui carico sono le spese per eventuali ritocchi alle fotografie e ai disegni.

I clichés e le pellicole sono fatturati a superficie; per la fatturazione la superficie utile si ottiene moltiplicando la base per l'altezza.

Per la determinazione delle superfici minime dei vari tipi di incisione e di pellicole, nonché per il calcolo dei formati ottimali delle selezioni a colori, valgono i proutuari dei Consorzi industriali fotomeccanici italiani.

Art. 258

Stampa periodica

Salvo contrari accordi, l'impegno per la stampa di giornali, riviste, bollettini e ogni pubblicazione a carattere periodico, si intende assunto, da entrambi i contraenti, per tutta la durata dell'anno solare in corso. Il contratto si intende rinnovato, in mancanza di disdetta, entro il mese di ottobre; per i contratti stipulati dopo tale mese, la prima scadenza coincide con la fine dell'anno solare successivo.

Nei giornali e nella stampa periodica le testate, le rubriche, la pubblicità fissa vengono stereotipate o incise a carico del committente. Si intende per pubblicità fissa, quella costituita da stereotipie o da incisioni comprendenti la totalità delle inserzioni.

Nei giornali e nella stampa periodica le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso di corpi più piccoli dei normali e tutte quelle varianti nel corpo del giornale che comportano una maggiore spesa della composizione corrente, sono conteggiate a parte.

Art. 259

Fornitura della materia prima

La carta e qualsiasi altro materiale necessario all'esecuzione dell'ordine sono forniti con le medesime tolleranze e norme con cui le cartiere e gli altri produttori usano venderli alle aziende grafiche.

Se la carta è fornita dal committente, l'azienda grafica ha diritto a una quantità di fogli di scarto variabile dal 3 al 10 per cento e per tiratura, secondo la quantità e la qualità del lavoro.

Per i lavori la cui durata, giustificata dalla entità, sia superiore a tre mesi, lo stampatore non è tenuto a mantenere costanti il tipo e il prezzo della carta, salvo che il committente anticipi l'importo dell'intera tiratura.

Art. 260

Pietre litografiche e zinchi

I clichés e le pellicole, gli zinchi e gli altri materiali sui quali

sono impressi i disegni in nero o a colori, non si consegnano al cliente salvo patto contrario, ma a sua richiesta vengono conservati per eventuali ordini di ristampa.

In quest'ultimo caso la spesa per la conservazione del materiale relativo ai lavori eseguiti resta a carico del committente.

Trascorsi tre anni, o un anno trattandosi di clichés, senza che il cliente abbia impartito alcun ordine all'azienda, questa ha facoltà di procedere alla loro distruzione.

c) FONOGRAFI, APPARECCHI FOTOGRAFICI

(Nessun uso accertato)

CAPITOLO XIII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO XIV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

a) **MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI**
(Nessun uso accertato)

b) **MEZZI DI TRASPORTO**
(Velocipedi, motocicli, autoveicoli, trattori, aeromobili, natanti)

Art. 261

Acquisto di un autoveicolo nuovo con cessione di uno usato

È uso consolidato che nel caso di acquisto da un concessionario, commissionario o agente, di un autoveicolo nuovo con cessione, da parte dell'acquirente, di altro usato, i contraenti pattuiscono il valore dell'usato, che viene, dal venditore del nuovo, accreditato in conto pagamento.

Il proprietario dell'usato, però, non lo trasferisce contestualmente al venditore del nuovo, ma gli rilascia una procura a vendere con l'intesa che se il procuratore realizzerà dalla vendita un prezzo inferiore a quello già accreditato in conto pagamento del nuovo, non potrà pretendere dal mandante la differenza; se ricaverà un prezzo superiore non è tenuto a conteggiare all'acquirente del nuovo il maggiore ricavo.

CAPITOLO XV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

**a) PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE, NATURALI
E SINTETICHE**
(Nessun uso accertato)

b) MARMO IN BLOCCHI

Art. 262

Modo di misurazione e abbuoni

Per i blocchi di marmo che non presentino alla vista alcun difetto, viene misurato e pagato il parallelepipedo regolare, iscrivibile nel blocco, con un abbuono di cm. 5 per ognuna delle tre dimensioni.

Per i blocchi difettosi l'abbuono viene liberamente stabilito dalle parti.

Art. 263

Spese di caricamento

Il venditore deve provvedere, con mezzi e a spese proprie, al caricamento della merce sul mezzo di trasporto convenuto.

c) CALCE, CEMENTI E GESSO
(Nessun uso accertato)

d) MATERIALI DA COSTRUZIONE

1) LATERIZI

Art. 264

Vendita fatta a mezzo di procacciatore di affari

Se nella compravendita dei laterizi interviene un procacciatore di affari, questi sottopone al compratore il listino prezzi e i tipi di qualità dei laterizi.

Art. 265

Luogo della consegna

La consegna della merce si esegue nel magazzino del venditore franco automezzo o franco vagone, salvo il compratore chieda la consegna a domicilio.

Art. 266

Rischi del viaggio e spese di trasporto

Nel caso di consegna al domicilio del compratore, le spese di trasporto sono a suo carico, ma la merce viaggia a rischio del venditore.

Art. 267

Pagamento

Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento viene eseguito alla consegna della merce, in contanti.

Art. 268

Mediazione

Il mediatore ha diritto a una provvigione, variabile dal 2 al 3% sul prezzo della merce, dal solo venditore.

2) POMICE

Art. 269

Vendita

Normalmente la pomice viene venduta *fob* Lipari.

Art. 270

Qualità ed imballaggi

La pomice viene prodotta e venduta nelle seguenti qualità:

- Granulati di pomice alla rinfusa per edilizia.
- Granulati speciali per calcestruzzi leggeri preconfezionati, alla rinfusa.
- Pomice in polvere, in granelli ed in pezzi per qualsiasi uso industriale ed abrasivo, imballata in sacchi di polipropilene di Kg. 50.
- Pomice in pezzi e sagomata per cosmesi, imballata in cartoni.
- Pomice speciale in granuli per la preparazione di prodotti chimici fertilizzanti ed antiparassitari per agricoltura, imballata in sacchi di polipropilene di Kg. 50.
- Pomice in granuli per lettieri di piccoli animali domestici e per assorbimento in generale, imballata in sacchi di polipropilene di Kg. 50.

Art. 271

Rese di caricazione

Le rese di caricazione sono quelle stabilite dalla competente autorità portuale.

e) PORCELLANE, MAIOLICHE E TERRAGLIE

(Nessun uso accertato)

f) LAVORI IN VETRO E CRISTALLO

(Nessun uso accertato)

CAPITOLO XVI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO XVII

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
DELLA GOMMA ELASTICA,
PNEUMATICI ED ALTRI LAVORI**

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO XVIII

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

Non sono stati accertati usi.

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CAPITOLO I
USI BANCARI

Art. 272

Crediti documentari

Gli Istituti e le Aziende di credito, nelle operazioni di crediti documentari, si attengono, ai sensi degli articoli 1527 e 1530 Codice Civile, alle norme e agli usi uniformi relativi ai crediti documentari, accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

Art. 273

Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 Cod. Civ.

Se il pagamento deve avvenire a mezzo banca, i documenti devono essere presentati alla banca incaricata durante l'orario di apertura degli sportelli.

Art. 274

Rifiuto del pagamento da parte della banca

Quando la banca rifiuta verbalmente di pagare il prezzo al presentatore dei documenti (art. 1530 C.C.) la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Art. 275

Interessi di conto corrente (misura non specificata)

Quando la misura degli interessi non è stata specificata, gli Istituti ed Aziende di Credito li conteggiano in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni e i servizi bancari, nonché agli accordi interbancari.

Gli interessi così determinati decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo, e sono regolati trimestralmente, producendo a loro volta interessi.

Art. 276

Deposito di titoli a custodia e amministrazione

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti o Aziende di Credito i titoli non quotati nelle Borse Italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto o Azienda di Credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per il richiamo di decimi e per la conversione dei titoli. L'Istituto o Azienda di Credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Art. 277

Sub deposito e raggruppamento dei titoli al portatore avente caratteristiche di fungibilità

Gli Istituti e le Aziende di Credito hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e l'amministrazione accentrata.